

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1101

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati VIANELLO e ROSSANDA BANFI ROSSANA

Presentata l'11 marzo 1964

Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia »

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La situazione della Biennale di Venezia, Ente di grande rilievo internazionale nel campo culturale, con le sue esposizioni biennali internazionali di arti figurative, e le annuali rassegne internazionali di cinematografia, di musica contemporanea, di teatro di prosa; situazione legislativa, finanziaria, di indirizzo culturale, di organizzazione interna su cui da anni fervono dibattiti e polemiche in un vivo interessamento di tutto il mondo culturale nazionale e internazionale, che della Biennale postula il rinnovamento e la regolarizzazione della situazione statutaria, rivendicandone il carattere di Ente culturale autonomo, efficace nella vita culturale della moderna Italia e del mondo, con una presenza impegnata e proprio perciò libera ed aperta a tutte le espressioni dell'arte contemporanea; la situazione dunque di questo Ente, che vede compiersi fra breve il 70° anno della sua vita complessa e valida, contraddittoriamente all'oggettivo suo sviluppo, si è venuta aggravando per le carenze legislative nella definizione dell'assetto interno dell'Ente stesso nel suo rapporto con il Governo e l'Amministrazione centrale dello Stato.

È francamente inaudito che a venti anni dalla liberazione del nostro Paese l'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » sia ancora retto sulla base dello statuto fascista del 1938 che ne definisce la struttura interna, la vita culturale e associativa e i rapporti

con lo Stato alla luce della concezione fascista di tali rapporti.

È grave che nessun ascolto si sia dato dai governi succedutisi in Italia dal 1948 ad oggi ad iniziative che da più parti in questi 15 anni hanno concretamente e ripetutamente proposto un nuovo assetto rispondente ai principi costituzionali su cui si regge — deve reggersi — lo Stato italiano.

Così l'inerzia e il rinvio di una decisione rinnovatrice che hanno insabbiato per più legislature alcuni disegni di legge di iniziativa governativa e numerose proposte di legge di iniziativa parlamentare provenienti da tutti i più importanti gruppi politici del Paese, e sollecitate unitariamente dagli Enti locali di Venezia, hanno mantenuto in realtà per 15 anni, dal 1948 ad oggi, un rapporto tra l'Ente autonomo La Biennale di Venezia e l'Amministrazione centrale dello Stato, espresso dallo Statuto della Biennale, anacronistico, inaccettabile, contrario ai bisogni del nostro Paese, al reclamo unanime degli uomini di cultura d'Italia e di altre nazioni.

Cresce il fabbisogno culturale, l'interesse per le arti figurative, la musica contemporanea, gli spettacoli di teatro e di cinema intelligenti e vivi si allarga a nuovi gruppi e strati sociali; i giovani rivelano un interesse crescente per manifestazioni culturali e artistiche di valore: si sta formando un nuovo vasto pubblico di giovani, esigente, attento, severo.

Lo stesso trasformarsi della società italiana a un tipo di economia e di struttura sociale più moderna, lo sviluppo industriale accentuato nel nord Italia hanno provocato profondi mutamenti e creato bisogni nuovi, come nel Veneto con 400.000 nuovi operai dell'industria occupatisi in questi anni, aperti a mille bisogni culturali, pronti, avidi di partecipare più ampiamente alla cultura, al sapere non solo tecnico ma in molteplici campi.

La presenza in particolare di decine e decine di migliaia di giovani, di forze nuove a Mestre-Marghera, nel Comune di Venezia, esige che a questa massima istituzione culturale, la Biennale di Venezia, nazionale e internazionale per raggio, ma che ha nel Veneto, a Venezia le sue radici e i suoi strumenti operativi ed istituti, sia data la massima attenzione, assicurandone la vitalità, promuovendone l'efficace sviluppo, il deciso espandersi dell'azione culturale.

È invece proprio in questo momento che la situazione della Biennale ha toccato un punto particolarmente critico della sua lunga vita intossicata dal permanere dello statuto fascista, e in stretta connessione con questa situazione abnorme.

Alla fine di febbraio 1964 lo stesso Presidente della Biennale, di nomina governativa, professore Marcazzan, informava ufficialmente il Consiglio d'Amministrazione, anch'esso di nomina governativa, che la mancata corresponsione dal 1° luglio 1962 dei contributi a carico dello Stato per la carenza della legge di proroga, metteva l'Ente « nell'assoluta impossibilità di continuare a svolgere nelle attuali condizioni l'attività istituzionale ».

Il Consiglio d'Amministrazione conveniva all'unanimità col Presidente in questa constatazione rilevando che le cause della grave situazione stavano: a) nel fatto che non solo non erano stati deliberati nuovi contributi ma neppure la proroga dei precedenti pure insufficienti; b) nell'aumentato costo dei materiali che pesa anche sulla Biennale; c) negli onerosi interessi passivi pagati al tesoriere sugli anticipi di cassa. Il Consiglio d'Amministrazione della Biennale era costretto ad arrivare a prospettarsi ufficialmente l'eventualità di sospendere le iniziative in corso di organizzazione e anzitutto la più importante: la 32^a Esposizione biennale internazionale d'Arti figurative, pur riconoscendo l'eccezionale gravità di tale decisione per i 40 Paesi di tutto il mondo già impegnati a parteciparvi e per un relevantissimo numero di artisti italiani e stranieri.

Se a questa misura non si è giunti è perché gli Enti democratici veneziani: Consiglio comunale e Consiglio provinciale, consapevoli delle loro responsabilità e dell'assoluta necessità di assicurare il funzionamento del massimo Ente culturale veneziano presero urgentissimi provvedimenti per assicurare una immediata disponibilità di cassa alla Biennale.

Si illustra questa crisi di « congiuntura » che ha molteplici cause, perché essa è un sintomo, il più recente, della insostenibilità di una situazione « strutturale » paradossale come quella in cui è la Biennale rispetto allo Stato italiano: la conferma della necessità largamente riconosciuta che il Parlamento adotti con la necessaria urgenza provvedimenti legislativi atti a risolvere definitivamente i problemi organizzativi e funzionali della Biennale, regolarizzando la situazione statutaria dell'Ente, promulgando cioè il nuovo Statuto, « ponendo termine a una situazione che pregiudica la vita dell'Ente e le sue finalità » come ha riconosciuto unanimemente il Consiglio d'Amministrazione della Biennale nella sua riunione di fine febbraio 1964; alla luce anche dell'ordine del giorno da noi proposto e votato all'unanimità nella riunione della Commissione istruzione e belle arti della Camera il 28 febbraio, a conclusione della discussione e dell'approvazione della proroga dei contributi, ordine del giorno che rileva « l'improrogabile necessità di arrivare alla riforma e al rinnovamento degli ordinamenti degli Enti autonomi culturali Biennale di Venezia, Triennale di Milano, Quadriennale di Roma, e in particolare di riformare lo Statuto della Biennale di Venezia, come elemento essenziale per la regolarizzazione e normalizzazione della vita di quell'importante Ente autonomo culturale di rilevante funzione internazionale e nazionale ».

1. — Decentramento.

Il problema ci pare vada impostato in questi termini: diritto della Biennale al contributo statale come ogni Ente autonomo, serbandosi integra la propria autonomia di istituto culturale, anzi conquistando finalmente questa autonomia culturale.

Questo, che alla Biennale si presenta in forma più evidente è problema generale italiano e noi « nel difendere l'autonomia di un Ente autonomo come la Biennale non facciamo che difendere e affermare il sistema

democratico in Italia contro chi vuole mantenere lo Stato di autorità» (Ragghianti).

È questione di struttura. La democrazia in Italia si afferma soltanto con un moto molto positivo di decentramento. Non c'è alcuna possibilità di sviluppo democratico di qualunque istituzione se non si va verso un decentramento sempre maggiore. « Occorre rimuovere la cappa di piombo del potere centrale della burocrazia romana, del conformismo, della burocrazia che si somma al conformismo dei governanti e che in qualche modo cerca di precederlo e di ingraziarselo. Questo conformismo è corresponsabile del decadimento di questa istituzione, perché la cultura è soprattutto un fatto di libertà e io penso che lo Statuto della Biennale dovrà essere uno statuto di libertà perché soprattutto nel campo della cultura tutti gli impacci che normalmente la burocrazia mette alla regolamentazione della vita democratica hanno meno senso che altrove » (professore Zecchi al Convegno di studio sulla Biennale, Venezia 1957).

Nella situazione che si è creata col fascismo e il tipo di Stato totalitario, situazione che per tanti aspetti ancora perdura, finisce che lo Stato — come più volte hanno osservato insigni statisti, politici ed economisti — non fa o non fa bene quel che dovrebbe fare, e invece interviene là dove non vi è alcun bisogno oggettivo, né giuridico, né organico, né funzionale che intervenga perché riduce indipendenza, responsabilità, diffusione dell'esercizio del pubblico interesse da parte di cittadini idonei.

Occorre rimuovere il concetto dell'ingerenza e della tutela che si esercita come su minori nel presupposto che nessuno sappia condurre un Ente di competenza e che il pubblico danaro sia una concessione amministrativa anziché l'esecuzione di un mandato della rappresentanza parlamentare.

Occorre convenire con Ragghianti là ove asserisce: « le impalcature del genere sugli Enti autonomi non solo non hanno ragione di sussistere perché inutili e improduttive, ma sono contraddittorie con il regime democratico: il quale anzi, per dettato costituzionale favorisce e promuove — anche se, come si vede, troppo poco, e tra grandi difficoltà e resistenze — il massimo di autonomie di gestione ».

L'articolo 5 della Costituzione prevede che la Repubblica, nel riconoscere e promuovere le autonomie locali ed attuare nei servizi statali il più ampio decentramento amministrativo « adegua i principi e i me-

todi della sua legislazione alle esigenze della autonomia e del decentramento ». Questo indirizzo programmatico è importante quando lo si connette all'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione, secondo il quale « le istituzioni d'alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato ».

Richiamandosi a questo dettato costituzionale, la presente proposta di legge intende assicurare alla Biennale di Venezia uno statuto che, eliminando i gravi difetti rivelati dal regime esistente di dipendenza politico-burocratica, ristabilisca l'Ente nella sua intera capacità giuridica di Ente autonomo di diritto pubblico e funzione culturale.

Autonomia culturale — Lo Statuto.

Lo statuto del 1938 è in effetti uno dei più barocchi statuti a carattere fascista corporativo che siano stati fabbricati nel ventennio per il funzionamento o per meglio dire il controllo di un istituto di cultura.

Difatti, dal presidente nominato allora dal « duce » sino a tutti i membri dell'elefantico Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei ministeri e degli organismi più vari, tutto convergeva allo scopo di installare nell'ente una diretta ingerenza politica, la *longa manus* dell'autoritarismo.

Né questo era un caso singolare: la stessa deformazione sistematica, con l'interferenza delle rappresentanze « organiche » o corporative colpì molti altri enti di cultura, specie quelli che svolgevano attività di massa. Ma che cosa rimaneva così a un ente del suo carattere *autonomo*, consacrato dai più antichi statuti? Crediamo debba essere valutata positivamente l'affermazione: « Ente autonomo significa un ente gestito da competenti secondo le competenze e i fini dell'ente stesso, nell'interesse dello Stato, cioè della collettività, e in questa funzione garantito verso ogni ingerenza o invadenza del potere esecutivo e dei suoi organi. L'aver serbato, nello statuto del 1938, il titolo di « autonomo » « all'Ente Autonomo La Biennale di Venezia è un puro scherzo ».

Obiettivo della nostra proposta di legge è quindi, superando ogni persistenza e ogni residuo di formule di carattere fascista statalistico-corporativo, ritornare al regime di ente autonomo, effettivamente autarchico, e garantito nella sua indipendenza funzionale, salvati ovviamente i controlli statali, non di merito.

*Ente autonomo — Ente di cultura —
Consiglio direttivo.*

Se la Biennale è un organo di cultura pubblica che ha per statuto, per ordinamento istituzionale, per funzione, per attività un servizio di cultura pubblica, non si vede in effetti perché dovrebbe essere considerata un ente in permanenza minorenni e bisognevole di essere amministrato, diretto, condotto da persone in rappresentanza di enti estranei alla cultura. Un Consiglio di Amministrazione come quello attuale, sovrapposto all'Ente, non ha alcuna ragione di essere, anche se come tanti altri pesa come un residuo di una tradizione che non si vede alcuna ragione di serbare. Occorre esigere il riconoscimento della Biennale di Venezia come Ente di cultura pubblica, dotandola dell'autonomia e della direzione competente che garantisca lo svolgimento del suo servizio.

Ecco perché ci pare debba aversi un Consiglio direttivo della Biennale formato da uomini eletti parte dal Parlamento, parte dalle Amministrazioni Comunale e Provinciale di Venezia. Ma la *delegazione* deve investire comunque uomini di cultura, cioè competenti, critici ed artisti di riconosciuto valore, ed unicamente uomini di cultura, escludendo rigorosamente ogni rappresentanza organica di enti statali o locali e pubblici uffici che hanno altre funzioni. Uomini di cultura i quali devono tracciare e guidare l'attuazione di un programma di cultura per la Biennale.

Cioè la responsabilità politica e generale delle nomine ad assemblee *democratiche, elettive, responsabili*; la responsabilità della direzione culturale dell'ente a persone competenti della cultura e dell'arte, personalità di chiara fama, cioè artisti, storici d'arte e critici, autori cinematografici e drammatici, musicisti che abbiano dato prove manifeste ed apprezzate della loro competenza in materia, e che non siano funzionari stretti ad una disciplina e gerarchia.

Presidenza.

Abbiamo ritenuto che la Presidenza vada al sindaco di Venezia perché non vi può essere una sottovalutazione di questa nobile e antica città rispetto a questo ente che essa ha generato. E Venezia dà moltissimo, anche materialmente. Ha dato alla Biennale l'unico polmone verde, l'unico giardino che

vi sia a Venezia e che sarebbe prezioso per la popolazione. Venezia lo ha dato alla Biennale e lo ha dato molto volentieri, ma è un sacrificio notevole per la città. Se il Governo misurasse in metri quadrati la zona della Biennale e facesse il calcolo degli interessi, si vedrebbe quante centinaia di milioni Venezia dà sotto questa forma che nessuno riconosce.

Sindacato di legittimità.

Il problema non è di escludere da un ente autonomo il sindacato di legittimità nelle forme di legge, ma bisogna sapere dove si colloca, se si colloca al vertice, nella direzione, o se si colloca dove deve e dove soltanto può stare, nel Collegio dei sindaci. Il Collegio dei sindaci per questa ragione non può essere presieduto dallo stesso presidente dell'Ente, ma deve essere distinto, per dimostrare che il controllo viene svolto nel giusto interesse e nella forma più legale, senza impedire decisioni di carattere tecnico e di competenza che sono proprie dell'esecutivo dell'ente.

Altre norme.

È previsto un limite di tempo per la durata in carica del Consiglio direttivo e del suo Presidente. La preparazione di un solo ciclo biennale di manifestazioni limita soverchiamente la possibilità di elaborare un programma culturale ed educativo valevole ed organico, tanto più considerando l'ampiezza, il significato e l'importanza delle Mostre d'Arte storiche e retrospettive e delle stesse rassegne cinematografiche, teatrali e musicali. D'altronde occorre favorire la possibilità di avvicendamenti per l'avvento di idee, proposte e iniziative nuove, per costituire anche un garanzia oggettiva contro orientamenti alla staticità. Viene stabilito perciò che il Presidente e i membri del Consiglio direttivo restano in carica per un quadriennio, e possono essere riconfermati per il quadriennio successivo.

Per assicurare una responsabilità diffusa e un regime interno democratico, i poteri fondamentali vengono conferiti al Consiglio direttivo che è l'organo mediante il quale l'ente consegue i suoi scopi e che prende le deliberazioni decisive per la sua condotta.

Fra i compiti attribuiti al Consiglio alcuni sono nuovi: tra questi quello che ri-

guarda l'incremento dell'Archivio Storico d'Arte Contemporanea che dovrebbe essere potenziato, ordinato e reso efficiente come il maggiore istituto specializzato per gli studi sull'arte contemporanea.

Viene perciò stabilito che nel bilancio dell'ente sia fissato un contributo minimo in una misura che appare almeno sufficiente ad assicurare la funzionalità ordinaria dello strumento di cultura e di lavoro. Si ammette poi che il Consiglio direttivo possa rivedere o rinnovare atti, contratti e convenzioni con Nazioni e Enti stranieri, per ottenere non già soltanto la partecipazione quantitativa, che non ha alcun senso in una rassegna artistica in cui vale essenzialmente la qualità, ma un coordinamento effettivo con l'attività dell'Ente.

Infine, considerato il diritto di persone, enti, gruppi, associazioni, di fare delle proposte motivate, in progetti elaborati, si è stabilito che il Consiglio direttivo si assuma il compito del loro esame, decidendo come appare equo — dato il bisogno di una certa unità di condotta necessaria per assicurare l'espletamento di un programma biennale — ma dando, comunque, ragione delle sue decisioni, obbligandosi alla più seria considerazione di iniziative che, per merito o tempestività od altro, possano rappresentare un incremento di interessi e, quindi, una miglior soddisfazione dei compiti dell'ente.

Fra questi, con il comma *f* dell'articolo 2 si prevede la possibilità di dar vita a rassegne biennali di architettura — con mostre monografiche di bozzetti e modelli per autore o per temi da tenersi in anni alterni alle Biennali d'arte figurativa — completando così la tematica della Biennale di Venezia.

Con questa norma non soltanto s'intende rompere l'isolamento della Biennale e delle sue attività, ma si vuole riconoscere che nel Paese vi sono capacità, iniziative, proposte di cultura artistica degne di interesse e di attuazione, anche se non siano formulate dal Consiglio direttivo della Biennale e dei suoi altri organi. Inutile aggiungere che questo significa un ampliamento della democraticità dell'Ente e della sua corrispondenza permanente con la cultura.

Per consentire il miglior funzionamento interno dell'Ente, mediante il maggior impegno dei relatori e dei promotori delle diverse manifestazioni, è prevista l'elezione di due vice presidenti del Consiglio direttivo.

La partecipazione attiva di programmi ed alle manifestazioni dell'Ente è estesa a quattro Commissioni nominate dal Consiglio di-

rettivo. Composte di esperti, hanno compiti non solo di consulenza, ma anche di iniziativa, cioè di proposta concreta di manifestazioni, alla cui organizzazione provvedono insieme con i direttori, che sono i segretari permanenti delle Commissioni stesse, ed ai quali sono attribuiti compiti esecutivi e non di decisione. In questo modo si ritiene di aver assicurato all'Ente una collaborazione, che non ha carattere di semplice prestazione, in quanto i membri delle Commissioni formulano progetti e piani, oltre a dare la loro cooperazione al Consiglio direttivo.

I compiti e le responsabilità del presidente dell'Ente non richiedono particolari chiarimenti od osservazioni. Soltanto si vuol ricordare che ad esso non si è attribuita preminenza di responsabilità e di funzioni nei confronti del Consiglio direttivo, che è il vero organo deliberativo dell'Ente.

Il sindacato di legittimità formale ed il controllo di legge sugli atti amministrativi dell'Ente è esercitato dal Collegio dei sindaci e dei revisori dei conti, di cui si determina la composizione e la procedura. Appare ovvio che il sindacato di legittimità formale significa il controllo sulla conformità degli atti dei poteri dell'Ente allo statuto ed ai regolamenti emanati in base a questo, con esclusione di ogni controllo o sindacato sul merito, che sarebbe in contrasto con la natura e la funzione di Ente autonomo.

Ogni biennio il presidente dell'Ente deve rendere pubblica la relazione morale e finanziaria e trasmetterla ai due rami del Parlamento, al Ministro per la pubblica istruzione ed agli Enti locali veneziani affinché essi possano documentarsi sulla gestione del pubblico denaro.

Per i quadri tecnici indispensabili per la gestione e la condotta dell'Ente, è previsto che essi comprendano un segretario generale e quattro direttori di sezione, rispettivamente per le esposizioni d'arte, per la mostra d'arte cinematografica, per il festival della musica, e per il festival del teatro. Il segretario generale è un funzionario, nominato in seguito a pubblico concorso nazionale per titoli, giudicato da una Commissione di competenti nominata dal Consiglio direttivo. Il segretario generale sarà quindi un esperto, tecnicamente preparato e capace, e dipenderà esclusivamente dall'Ente, essendo stabilita l'incompatibilità con la qualifica di funzionario dipendente da Enti statali, locali o pubblici, per evitare anche per questa via l'introduzione nell'Ente di determinazioni

estranee alla sua libertà culturale ed artistica. È assicurato al segretario generale un impiego stabile ed un adeguato trattamento economico. Lo stesso si dica per i direttori di sezione, nominati a maggioranza dal Consiglio direttivo ed incaricati con contratto a termine in ordine alla natura e al limite del loro compito.

Infine, si prevede in ruolo organico almeno un direttore amministrativo, che possa assumere non solo le attività, ma le responsabilità inerenti al servizio dell'Ente.

Le norme regolamentari sono devolute, come è giusto in un Ente autonomo, al Consiglio direttivo sentito il Collegio dei sindaci e dei revisori dei conti competente per la formulazione giuridica e la conformità alle leggi vigenti. Il regolamento dovrà essere conforme alle norme statutarie senza possibilità di innovazioni o modifiche rispetto a queste. Esso dovrà essere riscontrato per tale conformità dal Ministro della pubblica istruzione e pubblicato negli atti ufficiali della Repubblica.

Concludendo questo sommario esame delle nuove norme statutarie che si propongono per l'Ente autonomo «La Biennale di Venezia», crediamo di poter affermare che esse rispondano oggettivamente in modo positivo all'esigenza di dare ad un Ente autonomo di cultura pubblica uno statuto costituzionale e conforme alla legalità democratica. Riteniamo che queste norme eliminino le cause delle disfunzioni, delle difficoltà interne ed esterne, delle crisi che sono state il fenomeno ricorrente della Biennale e che ne hanno limitato, anche fortemente, la validità ai fini pubblici, significando anche che il pubblico denaro è stato male usato. Nessuno si attende, né si può attendere, miracoli da una norma legislativa, ma soltanto delle migliori condizioni, delle garanzie di funzionalità competente ed indipendente, ed anche delle garanzie per la cultura, per gli artisti e per il pubblico.

Il sistema costituzionalmente corretto, democratico rispecchiato in questa proposta di legge, è un sistema di garanzia, di concrete partecipazioni, di continuo ricambio con la cultura pubblica.

Confidiamo, perciò, che il Parlamento, al di là e al di fuori di ogni valutazione contingente e di ordine diverso, considerando la natura del problema, il modo costituzionale di risolverlo, il maggior interesse generale ed, infine, il vasto consenso che si è raccolto

intorno a questa proposta nel mondo dei competenti e degli interessati, voglia darle la sua approvazione, dando così inizio, dopo tante difficoltà, ad un nuovo periodo di fecondo lavoro per la Biennale di Venezia, a tutto vantaggio della cultura italiana ed internazionale.

2. — *I fondamentali provvedimenti legislativi sulla Biennale.*

La Biennale è nata nel lontano 1895 per iniziativa dell'Amministrazione comunale di Venezia come «Biennale esposizione internazionale d'arte». Si proponeva di «far conoscere e paragonare gli indirizzi estetici più diversi e di creare un mercato artistico dal quale la città potesse ricavare un non lieve vantaggio». La Commissione artistica proponeva di «invitare gli artisti generalmente riconosciuti come spiccate individualità; di invitare gli artisti stranieri i cui nomi costituissero una grande attrattiva per la Mostra; di ammettere nei limiti dello spazio disponibile, conforme alla scelta di una giuria nazionale, un numero ristretto di opere tra le migliori che verranno presentate dagli artisti italiani non invitati».

Fino al 1930, operando su queste basi, la Biennale conquistò il suo massimo prestigio. Presieduta dal sindaco di Venezia, diretta da un Consiglio composto esclusivamente da artisti e critici, dipendente amministrativamente dal Comune di Venezia.

La legge fascista del 13 gennaio 1930, n. 33, convertita in legge 17 aprile 1930, n. 504, mentre formalmente riconosceva l'autonomia della Biennale, in realtà la poneva nelle mani della burocrazia ministeriale.

Lo statuto conseguente a questa legge fu promulgato con decreto del 29 agosto 1931.

Il regio decreto-legge 1936 affidava alla Biennale anche la Mostra annuale di arte cinematografica.

Il decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, modificava il Consiglio d'Amministrazione togliendo radicalmente la rappresentanza qualificata agli uomini di cultura e aggravando sempre più la struttura burocratica centralizzatrice dell'Ente.

Dopo la Liberazione, con un decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 aprile 1947, n. 275, ratificato con legge 4 novembre 1951, n. 275, si sostituiscono nello Statuto solo i rappresentanti degli organismi modificati e si sopprimono gli Enti che più non esistono.

Il 10 aprile 1951 con provvedimento n. 94 della Presidenza del Consiglio dei Ministri si formava il Consiglio d'Amministrazione secondo le norme del vecchio statuto, cioè con un Presidente designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il Sindaco di Venezia e il Presidente del Consiglio provinciale, e con i rappresentanti della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri della pubblica istruzione e dell'industria, e col Presidente dell'Accademia di belle arti di Venezia.

La legge 28 giugno 1956, n. 704, stabilisce per un quadriennio il contributo dello Stato agli Enti locali e Enti autonomi, Biennale di Venezia, Triennale di Milano, Quadriennale di Roma.

La legge 21 aprile 1961, n. 210, proroga i contributi per gli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62.

Il disegno di legge 4 novembre 1963, n. 743, proroga i contributi per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64 e concede un contributo straordinario di 20 milioni; approvato in Commissione istruzione e belle arti il 28 febbraio 1963.

3. — *Iniziative parlamentari e di Enti e di organizzazioni democratiche per il rinnovo dello Statuto.*

Come si è detto non solo non sono mai mancate, anzi sono venute intensificandosi in tutti questi anni sollecitazioni da parte di singoli uomini di cultura, di associazioni e dell'intera collettività degli artisti interessati alla democratizzazione e all'ordinamento autonomo dell'Ente.

Ad ogni manifestazione della Biennale, mentre la preparazione dava luogo a polemiche in gran parte dipendenti dall'arretratezza e dal burocratismo del vecchio statuto, la cultura italiana reclamava una nuova legge che ogni volta veniva autorevolmente promessa, in un'atmosfera di obiettivi confermati e inafferrabili che vagamente ricorda quella del « Castello » di Kafka.

Cosicché è maturata in numerosi convegni, articoli di stampa, dibattiti e progetti, un insieme di proposte che raccolgono ormai l'adesione della grande maggioranza degli interessati e dell'opinione pubblica.

Citiamo alcuni punti rilevanti di questa serie di iniziative:

1°) nella I legislatura della Repubblica un ordine del giorno 22 marzo 1950 unanime della Commissione istruzione e belle arti

della Camera constatava la necessità di un aggiornamento della legislazione sugli Enti autonomi culturali invitando il Governo a presentare un disegno di legge in materia;

2°) il 24 ottobre 1953 il Senato approvava un analogo ordine del giorno;

3°) il 7 aprile 1954 a conclusione del dibattito sulla pubblica istruzione al Senato il Ministro Martino annunciava la formazione di una Commissione di studio per la riforma degli Enti;

4°) il Ministro Rossi il 17 luglio 1956 informava che la Commissione era effettivamente costituita. Essa viene nominata con decreto del 21 gennaio 1957 e convocato solo il 10 luglio 1958

Proposte di legge alla Camera sulla riforma dello Statuto della Biennale:

1°) Progetto legge Gianquinto ed altri, 14 marzo 1958, n. 3692;

2°) Progetto legge Gianquinto ed altri, 29 ottobre 1958, n. 210;

3°) Marangone e Codignola, Camera dei Deputati, 11 luglio 1959, n. 1430;

4°) Marangone e Codignola, Camera dei Deputati, 8 aprile 1960, n. 2126;

5°) Anfuso, Camera dei Deputati, 14 ottobre 1959, n. 1624;

6°) Ponti, Senato della Repubblica, 14 ottobre 1960, n. 1259;

7°) De Grada, Camera dei Deputati, 3 novembre 1960, n. 2587, che riprende un testo concordato fra le principali associazioni interessate: « Autori cinematografici, critici cinematografici, Federazione nazionale degli artisti, autori drammatici, attori italiani, Sindacato musicisti ed altri »;

8°) Gagliardi, Camera dei Deputati, 14 dicembre 1963, n. 1832 (è la copia letterale di quella precedente del senatore Ponti).

Meritano inoltre di essere attentamente valutati:

a) gli ordini del giorno del Consiglio comunale di Venezia, 3 agosto 1946 e 17 febbraio 1961;

b) gli Atti del Convegno di studi sulla Biennale svoltosi a cura del Comune e della Provincia di Venezia, a Venezia il 13 ottobre 1957;

c) il volume di documentazione a cura della Commissione consiliare speciale nominata dal Consiglio comunale di Venezia nella seduta del 17 febbraio 1961 per lo studio delle proposte circa la riforma statutaria dell'Ente autonomo La Biennale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

« La Biennale di Venezia » fondata dal comune di Venezia nell'anno 1896 è un Ente autonomo culturale di diritto pubblico con personalità giuridica e con sede in Venezia, istituito con regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito in legge 17 aprile 1930, n. 504.

ART. 2.

L'Ente ha i seguenti compiti e scopi:

- a) provvedere all'organizzazione e alla gestione dell'esposizione internazionale d'arte che ha luogo ogni biennio a Venezia;
- b) provvedere all'organizzazione ed alla gestione della Mostra internazionale d'arte cinematografica, istituita con regio decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 891;
- c) provvedere all'organizzazione ed alla gestione di manifestazioni internazionali di arte musicale e teatrale;
- d) organizzare all'estero mostre e manifestazioni d'arte contemporanea italiana;
- e) provvedere all'incremento dell'archivio storico d'arte contemporanea e della cineteca;
- f) promuovere e organizzare ogni altra manifestazione di carattere culturale e artistico, che sia attinente agli scopi istituzionali dell'Ente.

ART. 3.

L'Ente autonomo « la Biennale di Venezia » provvede ai suoi compiti:

- a) con i redditi del suo patrimonio;
- b) con i contributi ordinari dello Stato, stabiliti per legge dal Parlamento;
- c) con i contributi ordinari della provincia e del comune di Venezia e di altri Enti;
- d) con i proventi di gestione;
- e) con eventuali altri contributi ed erogazioni di Enti e privati.

ART. 4.

L'Ente autonomo la Biennale di Venezia è diretto e amministrato da un presidente e da un consiglio direttivo di 13 membri. Presidente è il sindaco di Venezia. I membri del consiglio direttivo sono personalità competenti della cultura e dell'arte, di chiara fama.

nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su designazione parte degli Enti elettivi di Venezia: consiglio comunale e consiglio provinciale, parte del Parlamento.

Il consiglio direttivo è così composto:

a) 3 membri scelti tra gli artisti, pittori, scultori, critici, autori cinematografici, musicisti dal consiglio comunale di Venezia;

b) 3 membri scelti tra gli autori cinematografici, gli autori drammatici, i musicisti, i critici dal consiglio provinciale di Venezia.

Queste designazioni avvengono su terne proposte dalle associazioni professionali e sindacali nazionali di categoria più rappresentative. Sia al consiglio comunale che al consiglio provinciale un posto deve essere riservato per le designazioni di minoranza.

c) 6 membri designati dal Parlamento di cui tre designati dal Senato della Repubblica e tre dalla Camera dei Deputati: uno fra i pittori, uno fra gli scultori, uno fra gli architetti, uno fra gli autori cinematografici, uno fra i musicisti, uno fra i critici, consultando terne distinte proposte dalle associazioni professionali e sindacali nazionali di categoria più rappresentative.

d) il sovrintendente alle Antichità e belle arti.

Le deliberazioni del consiglio comunale e del consiglio provinciale sono soggette al solo controllo di legittimità relativo alle operazioni di voto.

Le designazioni degli Enti locali e le terne proposte dalle associazioni competenti dovranno pervenire entro un mese dal suo insediamento, al presidente dell'Ente. In ogni caso le consegne dell'Ente dovranno aver luogo entro i termini della scadenza del mandato.

ART. 5.

Il presidente ed i membri del consiglio direttivo durano in carica un quadriennio e non possono essere riconfermati.

Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro 30 giorni dalla vacanza con le stesse modalità sopra previste ed i nuovi nominati durano in carica per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.

ART. 6.

Il consiglio direttivo elegge nel suo seno, all'inizio di ogni biennio, due vicepresidenti, l'uno come relatore e promotore delle manifestazioni d'arte, l'altro delle manifestazioni d'arte musicale, teatrale e cinematografica.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente lo sostituisce il vice presidente più anziano.

Le funzioni di presidente e di membro del consiglio direttivo sono gratuite e danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle funzioni.

ART. 7.

Il consiglio direttivo è l'organo deliberativo ed esecutivo dell'Ente autonomo; esso fissa le direttive ed i programmi di attività conformemente allo statuto.

Il consiglio direttivo delibera relativamente:

a) alla spesa dei contributi annuali e dei proventi di cui all'articolo 3;

b) alla gestione tecnica e amministrativa delle attività e manifestazioni dell'Ente ripartendo fra esse i fondi disponibili;

c) all'approvazione dei bilanci annuali preventivi e dei conti consuntivi ed alla loro pubblicità, al reperimento di entrate ordinarie e straordinarie;

d) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

e) agli acquisti;

f) all'accettazione di lasciti, doni e legati;

g) alle transazioni ed alienazioni e contratti in genere;

h) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio e, in generale, a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'Ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attività;

i) all'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle mostre e delle manifestazioni;

l) agli stanziamenti annuali per l'incremento dell'Archivio storico d'arte contemporanea, fissato in non meno di un ventesimo delle entrate dell'Ente;

m) ai rapporti con le nazioni che partecipano all'Esposizione internazionale d'arte in propri padiglioni, secondo i contratti e le convenzioni stipulati o da stipulare o da rivedere, in coerenza con le finalità, le attività e i programmi e l'incremento dell'Ente;

n) all'ordinamento dei servizi e degli uffici dell'Ente, all'assunzione di tutti i dipendenti dell'Ente, sia in pianta stabile, mediante pubblico concorso nazionale, sia avventizi o con contratto a termine, al loro stato giuridico ed economico;

o) agli emolumenti ed ai rimborsi spettanti ai membri del Consiglio direttivo, delle Commissioni, ed agli esperti aventi incarichi di competenza da parte dell'Ente.

ART. 8.

Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide con l'intervento della metà più uno dei membri componenti. Le assenze sono giustificate solo per malattia o per grave impedimento. I membri assenti senza giustificato motivo da tre adunanze del Consiglio decadono automaticamente. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Delle adunanze del Consiglio direttivo sono redatti, a cura del segretario generale, verbali dalla firma del presidente.

ART. 9.

Il presidente rappresenta l'Ente autonomo, ed è l'organo esecutivo delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

In particolare, il presidente rappresenta la Biennale di Venezia, e ne firma gli atti e i contratti; dispone per la preparazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi e ne cura la pubblicazione e la trasmissione statutaria; sta in giudizio come attore e come convenuto; promuove gli atti conservativi dell'Ente; cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, convoca e presiede il Consiglio direttivo; ha i poteri disciplinari sul personale dipendente, a norma degli appositi regolamenti.

Nei casi d'urgenza, il presidente può prendere, nei limiti delle competenze del Consiglio direttivo, le decisioni che ritiene necessarie per la gestione dell'Ente e per la sua tutela e nel suo interesse, ma ha l'obbligo di sottoporle al Consiglio direttivo entro 50 giorni dalla deliberazione. Convoca il Consiglio direttivo quando ne faccia richiesta un terzo almeno dei componenti.

ART. 10.

Alla organizzazione delle manifestazioni artistiche della Biennale partecipano Commissioni nominate dal Consiglio direttivo:

- a) per le esposizioni d'arte;
- b) per la mostra d'arte cinematografica;
- c) per il festival della musica;
- d) per il festival del teatro.

Ognuna delle Commissioni è formata da 5 membri esperti nelle relative competenze ed ha compiti di proposta e consulenza verso il Consiglio direttivo, per la formulazione dei piani delle rispettive manifestazioni e provvede alla loro organizzazione con i direttori che sono i segretari permanenti delle Commissioni. Ogni Commissione elegge nel suo seno un presidente.

Le deliberazioni sono valide a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Compete al Consiglio direttivo la nomina delle Commissioni nazionali ed internazionali per l'assegnazione dei premi istituiti dall'Ente od assegnati all'Ente.

Il Consiglio direttivo esamina per l'approvazioni, sentite le Commissioni competenti, tutte le iniziative culturali ed artistiche proposte, all'inizio di ogni biennio legale, da persone, gruppi, Enti e associazioni, che presentano progetti elaborati di mostre e di manifestazioni di carattere storico, retrospettivo od attuale.

Ai membri delle Commissioni, agli esperti ed agli incaricati di realizzare i piani di attività della Biennale spetta una indennità diaria, oltre al rimborso delle spese, fissata dal Consiglio direttivo.

ART. 11.

L'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » ha un segretario generale, un direttore amministrativo, quattro direttori rispettivamente per le sezioni di attività permanente dell'Ente, e cioè per le arti, il cinema, la musica e il teatro, un conservatore dell'archivio storico dell'arte contemporanea ed altri funzionari e dipendenti in proporzione alle sue esigenze.

Il segretario generale, il direttore amministrativo, il conservatore dell'archivio storico sono impiegati in pianta stabile.

I quattro direttori hanno rapporto di lavoro a termine.

Con apposito regolamento, il Consiglio direttivo dell'Ente, entro e non oltre sei mesi dal suo insediamento a norma della presente legge, determina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'organico del personale, le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza e le attribuzioni del personale di ruolo dell'Ente, la consistenza numerica, le attribuzioni e il trattamento economico del personale avventizio.

Per la formulazione del regolamento, il Consiglio direttivo si avvale del Collegio dei

sindaci e revisori dei conti di cui al successivo articolo 17.

Il regolamento, approvato dai Ministri per la pubblica istruzione, per il turismo e lo spettacolo e per il tesoro, viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro il termine massimo di mesi 9 dalla nomina del primo Consiglio direttivo secondo i termini della presente legge.

ART. 12.

Le funzioni di segretario generale si conseguono mediante pubblico concorso nazionale per titoli, bandito dal presidente dell'Ente e giudicato da una Commissione di competenti nominata dal Consiglio direttivo.

Il presidente, rende pubblici i risultati e procede alla nomina del vincitore, che dovrà aver luogo non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il segretario generale ha il compito di coordinare tutte le attività e manifestazioni permanenti della Biennale; di presiedere al lavoro dei direttori delle sezioni conformemente alle direttive generali formulate dal Consiglio; di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica degli Uffici generali dell'Ente e l'organizzazione e la condotta delle mostre e manifestazioni. Assume la segreteria permanente delle Commissioni e dei Comitati per incarico del Consiglio. Partecipa con funzioni di segretario e con voto consultivo, alle adunanze ed ai lavori del Consiglio direttivo e ne redige i verbali ufficiali. Ha l'obbligo di riferire in via ordinaria o su richiesta al presidente ed al Consiglio direttivo sui compiti che gli sono affidati.

Il segretario generale dovrà risiedere a Venezia. Le funzioni di segretario generale non sono compatibili con la qualifica di funzionario o di impiegato dipendente da Enti statali, locali o pubblici.

ART. 13.

L'incarico di direttore di sezione si consegue per designazione a maggioranza del Consiglio direttivo.

I direttori dovranno essere cittadini italiani competenti nel loro specifico campo.

I direttori hanno il compito di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica ed esecutiva dei servizi ed uffici relativi nonché l'organizzazione e la condotta delle singole attività e manifestazioni conformemente al programma generale. Assumono la segreteria permanente delle rispettive Commissioni di

esperti. Riferiscono in via ordinaria e su richiesta al segretario generale sui compiti loro affidati.

Durano in carica quattro anni e possono essere confermati nell'incarico, dal quale decadono per dimissioni o per delibera del Consiglio direttivo, a maggioranza motivata.

Dovranno risiedere a Venezia per la durata dell'incarico e nello svolgimento dello stesso dovranno conformarsi allo statuto ed ai regolamenti dell'Ente.

L'incarico di direttore è incompatibile con la qualifica di funzionario o impiegato dipendente da Enti statali, locali o pubblici.

ART. 14.

Il trattamento economico del segretario generale è stabilito dall'organico dell'Ente in misura non inferiore al coefficiente 670 (lire 1.010.000 annue) delle cariche statali; i direttori godono di un trattamento non inferiore al coefficiente 500 (lire 1.500.000 annue) per la durata del loro incarico, al termine del quale possono ricevere su delibera del Consiglio direttivo, una annata di stipendio a titolo di gratifica e ad esclusione di ogni altra indennità e remunerazione.

ART. 15.

Il direttore amministrativo dell'Ente è a capo del personale amministrativo d'ordine e di servizio. Provvede alla conservazione del patrimonio dell'Ente; compie dietro disposizioni del presidente e, per delega dello stesso, del segretario generale, tutte le operazioni per il normale servizio di gestione e di cassa dell'Ente. Esercita le altre mansioni che gli sono affidate dal regolamento nonché quelle che gli sono affidate dal presidente e dal segretario generale.

ART. 16.

L'Archivio storico dell'arte contemporanea è costituito da una biblioteca e da una fototeca, nonché da raccolte di documenti e di materiali per la conoscenza e lo studio dell'arte moderna e contemporanea. È diretto da un conservatore nominato per pubblico concorso nazionale per titoli.

Il trattamento economico del conservatore non potrà essere inferiore al coefficiente iniziale 500 delle carriere statali.

Il conservatore ha il compito di ordinare, catalogare, disporre per la consultazione degli studiosi le raccolte bibliografiche, fotografiche

e documentarie, di dare costante aggiornamento ed incremento alle raccolte stesse, di curarne la collocazione e la conservazione.

ART. 17.

L'Ente autonomo ha un Collegio di sindaci e revisori dei conti, il quale esercita il sindacato di legittimità formale e il controllo di legge sugli atti amministrativi e finanziari dell'Ente. Il Collegio è composto da sette membri rispettivamente designati:

- uno dal Ministero per la pubblica istruzione;
- uno dal Ministero per il turismo e lo spettacolo;
- uno dal Ministero per il tesoro;
- uno dal Consiglio comunale di Venezia;
- tre dalle Associazioni sindacali nazionali degli artisti, dei musicisti e degli autori cinematografici; in caso di pluralità delle stesse, previo accordo tra loro e tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Collegio dei sindaci e revisori dei conti esamina i bilanci preventivi e i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relative alla gestione dell'Ente, controlla la conservazione del patrimonio, e dei documenti relativi; vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese; effettua verifiche inventariali e di cassa, riferendone al Consiglio direttivo ed al presidente.

Il Collegio redige ogni anno, entro il 30 novembre, la propria relazione amministrativa e finanziaria, che viene presentata al Consiglio direttivo unitamente a quella morale e tecnica, dal presidente dell'Ente e resa pubblica.

I membri del Collegio durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. Al termine di ogni esercizio finanziario spetta loro un rimborso delle spese ed una retribuzione per l'opera prestata stabilita dal Consiglio direttivo secondo le norme delle Commissioni statali.

ART. 18.

Le manifestazioni promosse dalla Biennale hanno sede permanente in Venezia; salvo le eccezioni previste dalla legge, negli edifici di proprietà dell'Ente e negli altri edifici all'uopo destinati o da destinarsi di proprietà del Comune di Venezia e da questo ceduti in uso all'Ente.

Il Comune prevede a proprie spese, ed a mezzo dei propri organi tecnici, alla con-

servazione ed alla manutenzione degli edifici anzidetti e dei giardini annessi; sono a carico suo le relative imposte sui terreni e fabbricati.

Il Comune è tenuto, inoltre, ad anticipare alla Biennale, per il normale servizio di cassa, somme fino alla concorrenza massima di lire 50.000.000 all'anno senza corresponsione di interessi.

ART. 19.

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese deve essere compilato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e presentato all'approvazione del Consiglio direttivo entro il 15 novembre, dopo aver sentito il Collegio dei sindaci e revisori dei conti.

Non oltre il 30 novembre successivo, il bilancio, corredato dalle deliberazioni di approvazione del Consiglio direttivo e della relazione del Collegio deve essere rimesso al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero del tesoro, e al Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 20.

Il presidente dell'Ente è tenuto a rendere il conto consuntivo al Consiglio direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto deve essere sottoposto, insieme con tutti i documenti giustificativi, all'esame preventivo del Collegio dei sindaci e revisori dei conti, che deve esprimere il proprio parere entro il termine di un mese dalla consegna.

Non oltre il 15 maggio di ogni anno, il conto deve essere approvato dal Consiglio direttivo ed entro il 30 maggio successivo deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione e al Ministero del turismo e dello spettacolo, che lo approveranno ciascuno per la parte di sua competenza, sentito il parere del Ministero del tesoro.

ART. 21.

Le entrate e le spese di bilancio sono ripartite in spese generali e in singole gestioni, per ogni settore in cui si applica l'attività della Biennale.

Tutte le entrate e le spese devono essere imputate ai relativi capitoli, né è consentito il trasporto dei fondi da un capitolo all'altro, se non in casi eccezionali ed in seguito ad apposita deliberazione del Consiglio direttivo.

ART. 22.

Gli avanzi di gestione sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli degli esercizi futuri. Tali avanzi sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere.

ART. 23.

Il servizio di cassa dell'Ente sarà affidato alla Tesoreria comunale di Venezia o ad una delle aziende di credito prescelta dal Consiglio direttivo tra quelle indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con leggi 7 maggio 1958, n. 141, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933.

I mandati, per essere esigibili, devono portare la firma del presidente dell'Ente e del direttore amministrativo.

ART. 24.

Alla fine di ogni bilancio, il presidente dell'Ente è tenuto ad inviare il consuntivo morale e finanziario della Biennale al Senato ed alla Camera dei Deputati, ai Ministri della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo, al Consiglio comunale e al Consiglio provinciale di Venezia.

ART. 25.

La Biennale, senza che sia necessaria una speciale autorizzazione, è ammessa ad usufruire, per tutte le sue manifestazioni, delle facilitazioni ferroviarie e doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

ART. 26.

Durante il periodo in cui sono indette dalla Biennale le manifestazioni previste dalla presente legge, vengono concesse riduzioni ferroviarie nella misura e per la durata da stabilirsi di volta in volta dal Ministero dei trasporti.

La Biennale è autorizzata a percepire sui biglietti a riduzione la quota di cui al regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, convertito nella legge 22 dicembre 1937, n. 2684.

ART. 27.

La Biennale è esente dall'imposta di ricchezza mobile.

Essa usufruisce della rappresentanza, del patrocinio in giudizio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 28.

Fino a quando non sarà provveduto alla nomina del segretario generale secondo le norme della presente legge, le funzioni di segretario generale possono essere affidate dal Consiglio direttivo a persona di sua fiducia.

ART. 29.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con la presente legge.